

TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO

SOMMARIO. Omaggio — Appello nominale — Nomina di due senatori commissari di sorveglianza della Cassa dei censì e prestiti — Seguìto della discussione sulla legge di pubblica sicurezza — Adozione dell'articolo 20 — Emendamento del senatore Deferrari all'articolo 21 — Adozione del medesimo e degli articoli 21, 22 e 23 — Articolo 24: osservazioni dei senatori De Cardenas e Luigi Di Collegno — Emendamento del senatore De Fornari — Parlano contro i senatori Della Torre, Stara, Deferrari e Castagnetto — Reiezione dell'emendamento — Approvazione di altro emendamento del senatore Giulio e dell'articolo 24 — Riproduzione degli articoli 59, 60 e 61 del progetto ministeriale dal senatore Alessandro Di Saluzzo — Adozione degli articoli 25 al 39 — Articolo 40: emendamenti dei senatori Luigi Di Collegno e De Cardenas — Approvazione degli articoli 40 e 41 — Articolo 42: adozione dell'emendamento del senatore Luigi Di Collegno, e degli articoli 42 al 47 — Rinvio dell'articolo 48 alla Commissione — Approvazione degli articoli 49 al 52 — Articolo 53: osservazioni dei senatori Giulio e Cibrario — Adozione di un emendamento del senatore Alfieri e dell'articolo 53.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane colla lettura del processo verbale, che viene approvato senza osservazioni.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE Il preside dell'Università degli studi, senatore Aporti, offre in omaggio al Senato 90 copie dell'orazione inaugurale letta nell'apertura dell'anno scolastico dal cavaliere professore Vallauri.

Se ne farà la distribuzione ai signori senatori, ed un esemplare sarà depositato nella biblioteca del Senato.

Mancano ancora otto senatori al numero legale, in conseguenza è il caso di fare l'appello nominale per constatare gli assenti.

(Il segretario Maestri fa l'appello nominale; risultano mancanti i seguenti senatori):

Aporti — Di Laconi — Balbi-Piovera — Balduini — Bermondi — Billet — Blanc — Cantù — Coller — Cristiani — D'Angennes — Della Pianargia — Des Ambrois — Di Pamparato — Fantini — Frascini — Galli — Gioia — Jacquemoud — Maffei — Malaspina — Marioni — Moris — Musio — Di Calabiana — Nigra — Oneto — Riberi — Siccardi — Regis.

PRESIDENTE. I nomi dei mancanti, a tenore del regolamento, saranno inseriti nella Gazzetta ufficiale.

Mancano ancora cinque senatori per completare il numero prescritto. Io propongo al Senato che intanto voglia incominciare uno squittinio per ischede necessario per la nomina di due commissari che, a tenore della legge sulla nuova Cassa dei censì e prestiti debbono intervenire nella Giunta destinata coll'articolo 21 di quella legge a sorvegliarne l'amministrazione. In questa Giunta vi devono essere due senatori e due deputati: io propongo adunque che si proceda per ischede alla nomina di questi due senatori; e siccome ho ragione di credere che il Senato vorrà accordare la sua confidenza in questo suo mandato a quegli stessi senatori i quali sono stati destinati a commissari di questa legge, io leggerò i nomi di questi commissari perchè il Senato possa rammentarli.

I commissari per questa legge furono i senatori De Fornari, Des Ambrois, Gioia, Alfieri e Costa.

Prego i signori senatori di scrivere due nomi.

(Si procede all'appello nominale per la nomina dei due commissari.)

Propongo al Senato, se stima, intanto che esso non è ancora in numero, che si estraggano i nomi degli scrutatori per lo spoglio di queste schede; vero è che queste schede non rappresentano la maggioranza legale in quanto che mancano due membri, ma siccome può benissimo avvenire che tale sia il numero dei voti a favore dei candidati, che sorpassi il numero legale di 27, così...

Voci. Non si può.

PRESIDENTE. Si può in ogni caso cominciare la verifica-zione, e quando vengano i senatori mancanti, allora si avvertiranno perchè aggiungano le loro schede a quelle che sono già deposte. Io estrarrò tre nomi.

Senatori estratti per scrutatori:

Di Collegno Giacinto, Demargherita, De Cardenas.

(Entrano alcuni senatori.)

Prego i senatori or giunti a voler deporre le loro schede.

(Rientrano gli scrutatori.)

Il risultamento delle schede raccolte nel Senato è il seguente: senatore Cotta, 34 voti; quindi vengono i senatori Alfieri e De Fornari con 25 voti caduno. Ambidue hanno il numero voluto; ma essendo in parità di voti è necessario che la scelta cada sopra il maggiore di età. Credo di non ingannarmi dicendo che il senatore De Fornari ha questo vantaggio sopra il marchese Alfieri.

Sono dunque proclamati membri di questa Commissione pel corrente anno i signori senatori Cotta e De Fornari.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLA LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della legge di pubblica sicurezza, fermatasi all'articolo 20.

« Art. 20. Il ministero di tutti gli ufficiali di pubblica sicurezza è, relativamente ai cittadini, gratuito. »

Se non vi è osservazione, porrò ai voti l'articolo 20.

(Il Senato adotta.)

« Art. 21. L'accettazione di una retribuzione o regalo, la transazione sopra un verbale, il rifiuto o l'ommissione volontaria di compiere i doveri enunciati nell'articolo 17, danno luogo alla destituzione dell'ufficiale, salve sempre le relative azioni penali. »

La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. Ci rinunzio.

DEFFERRARI. L'ufficio centrale ha osservato che vi è errore di stampa nell'indicazione dell'articolo 17, mentre invece dovrebbe riferirsi all'articolo 18; ma per meglio spiegare le intenzioni dell'ufficio si potrebbe dire: « o l'ommissione volontaria di compiere ai suoi doveri danno luogo alla destituzione dell'ufficiale, salve, » ecc.

L'ufficio centrale sostituirebbe le parole *suoi doveri* come generiche che comprende tutti i doveri dell'ufficiale di pubblica sicurezza, alle parole *i doveri enunciati all'articolo 18*.

PRESIDENTE. La Commissione propone di sostituire la espressione generica *suoi doveri* all'espressione *enunciati all'articolo 18* che sta nel progetto.

Chi adotta questa sostituzione, voglia sorgere.

(È approvata.)

Pongo ai voti l'articolo così corretto.

(Il Senato adotta.)

« Art. 22. La negligenza nell'adempimento delle obbligazioni enunciate nell'articolo precedente può dar luogo alla sospensione dell'ufficiale e, se fosse grave, anche alla di lui destituzione. »

DI COLLEGNO GIACINTO. Mi pare che sarebbe necessaria una modificazione nella redazione in seguito al cambiamento fatto nell'articolo precedente, in cui non si enunciano più i doveri.

PRESIDENTE. Questa maniera di dire *le obbligazioni*, corrisponde all'altra di *suoi doveri*.

Chi intende adottare l'articolo 22 voglia sorgere.

(È approvato.)

ALPIERI. Desidererei che fosse spiegato se, mediante il disposto dell'articolo 21 cessi onninamente il sistema di oblazioni ammesso fra noi in materia di contravvenzioni alle leggi di polizia, poichè io credo che queste oblazioni si facciano non innanzi ad un tribunale, ma innanzi ad un solo agente dell'autorità di polizia; e pare che l'espressione essendo generica fosse possibile darle un'interpretazione, per la quale si credesse derogato a ciò che prima era stabilito.

GALVAGNO, ministro degli interni. Le oblazioni legali si fanno avanti al giudice di polizia, e non avanti un ufficiale di pubblica sicurezza.

E qui intendiamo parlare di quelle transazioni sopra verbali che equivarrebbero a retribuzioni che si prenderebbero privatamente dall'ufficiale di pubblica sicurezza; epperò questo non deroga punto al sistema attuale.

DEFFERRARI. Vi sarebbe inoltre un'altra differenza; le oblazioni producono un danaro che va nelle casse regie a beneficio del pubblico erario, queste invece sarebbero contribuzioni tutte particolari nell'interesse solo dell'ufficiale che le avrebbe fatte e fatte in contravvenzione alla legge.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 23:

« La sospensione può essere pronunciata dagl'intendenti generali e dagl'intendenti; deve però sempre essere confermata dal ministro dell'interno.

« Essa non potrà mai eccedere i tre mesi. »

Se non v'ha osservazione, metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

La Commissione ha soppresso gli articoli 55, 56 e 57. Se non v'ha sui medesimi particolare osservazione, io passerò al titolo II.

« Art. 24. Nei giorni di domenica ed altri festivi è vietato a chiunque, cittadino o straniero, a qualunque culto appartenga, di applicarsi pubblicamente o nelle fabbriche ed opifici a qualsiasi lavoro, commercio od opera mercenaria, salve le eccezioni dai regolamenti stabilite.

« Gli ufficiali di pubblica sicurezza veglieranno all'osservanza di questa disposizione a termine dei regolamenti. »

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. Proporrei di sopprimere le parole *o nelle fabbriche ed opifici*, perchè queste parole potrebbero dare facoltà d'investigare cosa si fa in luoghi chiusi. Quando si dica di *applicarsi pubblicamente a qualsiasi lavoro*, pare che sia spiegato sufficientemente, senza dare all'autorità di pubblica sicurezza la facoltà d'immischiarsi, locchè può succedere, nell'interno di un opificio, di una manifattura.

Succede da noi continuamente quello che io riguardo come un disordine in via religiosa, cioè la stampa dei fogli periodici in domenica; ma quando ciò si fa a porte chiuse, l'autorità civile non si può immischiare. Quest'articolo darebbe la facoltà d'introdursi in questa ed in altre simili faccende.

Lascio al giudizio del Senato se sia opportuno il creare questa investigazione che attualmente non esiste, o di lasciare su questo punto le cose nello stato in cui sono, e dire soltanto: « applicarsi pubblicamente a qualsiasi lavoro, commercio od opera mercenaria, » ecc.

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Domando in primo luogo se l'emendamento del senatore De Cardenas è appoggiato.

(È appoggiato.)

SCLOPIS. Come è facile lo avvedersi, l'ufficio centrale, quando s'introdusse quest'aggiunta nel progetto ministeriale, lo fece con l'idea di rinforzare il sentimento religioso nella espressione esterna del popolo.

Non ignorava l'ufficio centrale che anche in paesi a noi vicini, che si reggono colle forme costituzionali, nei tempi andati si manteneva questo precetto di osservanza nei giorni festivi in limiti più estesi. Tuttavia sotto l'impressione che non solamente nel nostro paese, ma appunto anche in quelli a noi vicini si è riconosciuto che se si allargano le ragioni della libertà altrettanto convenga rinvigorire quell'attestato di deferenza che il Governo deve al sentimento religioso, l'ufficio centrale si è mosso a proporre quest'aggiunta.

Non ignorano le SS. VV. come nelle recenti proposte che in Francia si sono fatte dalla Commissione superiore di commercio, di agricoltura e d'industria, siasi particolarmente avvertito al bisogno che vi era, onde moralizzare il popolo, di aumentare la sanzione esterna dei sentimenti religiosi. Si credette che convenisse, senza inoltrarsi a troppo inceppare l'azione delle libertà dei cittadini, non trascorrere tuttavia a tollerare un'apparenza di movimenti industriali nei giorni festivi.

Il signor senatore De Cardenas oppone all'idea della Commissione un'altra idea che noi apprezziamo altamente, quella di non lasciare che l'autorità di sicurezza pubblica s'introduca nei siti chiusi, nelle fabbriche private. Ma colla semplice limitazione di fabbriche ed opifici si è voluto indicare quei siti in cui non un solo o pochi lavoratori esercitano il loro me-

stiere; ma quelli in cui una grande agglomerazione di persone dà luogo a maggiore sorveglianza; a quelle agglomerazioni dove, siccome havvi maggiore il pericolo che si estenda una specie di obliuione dei sentimenti di osservanza religiosa, in quei giorni è d'uopo che si applichi una sorveglianza che non sarà troppo grave quando si limiti nei termini in cui fu proposta.

Questa è la ragione per cui l'ufficio centrale si è eredito in dovere di proporre, ad imitazione di quanto anche si suggerisce e si osserva in altri paesi costituzionali, che si ammettesse questa disposizione.

Non è necessario che io rammenti al Senato quanto si disse su questa materia anche recentemente in Inghilterra, e quanto si fece in altri luoghi; basta che io esprima come l'ufficio centrale ravvisa un bisogno urgente di rafforzare l'espressione esterna di una sanzione religiosa, la quale tenda ugualmente all'adempimento dei doveri religiosi, ed a quel giusto riposo che si conviene accordare alla classe più faticante.

DI COLLEGGNO LUIGI. Ho appoggiato l'emendamento proposto dal signor senatore De Cardenas, e comincio dal dire di aver veduto con molta soddisfazione l'aggiunta fatta dalla Commissione ed approvata dal Ministero.

Questa contraddizione apparente del mio parere deriva da ciò, che il sistema che adesso si traduce, lascierebbe principalmente all'autorità civile la sola osservanza dei precetti ecclesiastici del giorno festivo.

Io credo che il Governo opera lodevolmente nel santificare l'osservanza di questi giorni sacri a Dio; ma io prevedo una cosa che assai di spesso avviene, particolarmente nelle campagne, ed è la necessità che la Chiesa giustifica talvolta di permettere il lavoro pubblico, o negli opificii, o nelle officine, o nelle fabbriche.

Se è intenzione del Governo che una licenza data dalle autorità ecclesiastiche, cioè dal parroco, sia rispettata in modo che non dia luogo a contravvenzione per mezzo delle autorità di pubblica sicurezza, io entro perfettamente nelle viste della Commissione, e appoggio allora la sua proposizione; ma intanto, come aveva l'onore di dire, ho appoggiata la proposizione dell'emendamento del senatore De Cardenas per osservare al Senato questa cautela che mi pare necessaria, o di inserirla cioè nella legge, o farne un regolamento pel quale possa essere indicato in qual modo s'abbia da rispettare questa necessità quando è approvata dall'autorità ecclesiastica.

DE FORNARI. Io ho appoggiato l'emendamento proposto dall'onorevole senatore e mio amico De Cardenas, perchè mi pare di trovare nella redazione dell'articolo, quale è proposto, una specie di contraddizione. Si comincia dal vietare i lavori, le opere mercenarie esercitate pubblicamente, quindi con un'alternativa si dice o nelle fabbriche o negli opificii, e non si aggiunge a questi classificazione alcuna di pubblicità, che è pure la circostanza determinante nella legge il divieto; locchè mi appare un'incoerenza, o tutt'almeno una incompleta enunciazione; perocchè, non già si vuole assoggettare a regole e sanzioni di pubblica sicurezza il lavoro privatamente esercitato; conseguentemente sarebbero in ogni caso a contemplarsi le fabbriche, gli opificii aventi comunicazione col pubblico.

D'altronde faccio osservare che questi lavori possono essere non solo privati e privatissimi, ma così privatamente esercitati da persone, le quali non riconoscono la santità dei nostri giorni festivi, dagli israeliti segnatamente fra gli altri, i quali, nell'interno delle lor case possono senza inconveniente o violazione di sorta, o scandalo impiegarsi a lecite ed utili occupazioni e necessarie al loro sostentamento, nè cadono punto

nelle categorie di pubblico esercizio che la legge e i precetti della nostra religione escludono; nè dunque può ragionevolmente esser luogo per parte degli ufficiali di pubblica sicurezza ad investigare ed impedire cosiffatti lavori, esercitati comunque e da chiechessia, anzi nell'interno delle case: quanto agli israeliti, segnatamente, essendo cosa inammissibile che risultassero astretti, essi a due giorni, non uno per settimana, e straordinariamente ben altri di astensione dal lavoro con loro gravissimo danno e senza scopo di pubblica necessità.

Io proporrei adunque che almeno fosse aggiunto alle parole *fabbriche od opificii*, la qualificazione di *aperti al pubblico*; perchè se fossero aperti al pubblico comprendo che andrebbero nelle categorie che si vuole, e che interessa proibire; altrimenti io troverei in ciò un'inconsequenza, od almeno una disposizione addizionale non motivata nè equa.

DELLA TORRE. J'appuie le projet de la Commission; je l'appuie parce que les mots *opificio, fabbrica*, annoncent une agglomération de personnes qui constituent un public, car un public n'est rien autre chose qu'une réunion d'individus. Cela me paraît être parfaitement régulier.

Il me paraît régulier aussi que nous tâchions de renforcer le sentiment religieux chez le peuple; c'est non-seulement pour nous un devoir comme chrétiens, mais c'est une preuve de sagesse comme hommes politiques, et on a compris cette idée dans la plupart des grandes nations. Quant à l'observation de mon honorable collègue le sénateur Colleghno, je crois que la chose se résout d'elle-même; puisqu'il s'agit ici de faire observer les lois de l'Église, il est évident que si l'Église accorde une permission, cette permission est valable, parce que cela la concerne et qu'elle est sur son terrain. En avertissant l'officier de sécurité publique, la difficulté est levée. Il me semble donc que le projet de la Commission est sage, et qu'il doit être appliqué dans le sens que je viens d'indiquer.

STARA. In appoggio dell'emendamento proposto dalla Commissione, io farò un'unica osservazione, la quale consiste in ciò, che se si togliessero queste parole potrebbe avvenire che si facesse coazione alle coscienze dai capi manifatturieri in questo senso, che avendo essi molte persone applicate al lavoro, taluna, cui forse ripugnerebbe di lavorare, vi si rifiuterebbe, e per ciò si troverebbe nella condizione di essere poi cacciata perchè non lavora alla festa, e così si troverebbe in collisione tra i doveri della coscienza ed il bisogno di non perdere quell'occupazione dalla quale ritrae la propria sussistenza.

Anche per questa ragione la Commissione aveva proposto quest'aggiunta all'articolo del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Il primo emendamento da porsi in discussione sarebbe quello del senatore De Cardenas.

SCLOPIS. Domando la parola per meglio spiegare l'estensione dell'idea da cui fu mosso l'ufficio centrale, e debbo dire che qualora si credesse che convenisse d'aggiungere all'indicazione *fabbriche ed opificii* un'altra indicazione esprimente, che fossero tali da occupare abitualmente un numero considerevole di persone, l'ufficio centrale non avrebbe difficoltà di ammettere questa determinazione, perchè da un canto non s'intende d'impedire l'esercizio individuale dell'opera di ciascuno il quale, secondo le leggi religiose ed i dettami della sua coscienza, dovrà renderne conto a Dio, nè la società è autorizzata a venire ad inquirire su questo particolare nei singoli individui.

D'altro canto poi per mantenere quel rispetto alla sanzione religiosa e morale si potrebbe, quando vi sia un'agglomera-

zione di persone, considerarla come un'associazione, la quale include in sé un certo carattere di pubblicità.

Dicendo questo, intendo anche di rispondere all'osservazione dell'onorevole senatore De Fornari, il quale si sarebbe mostrato disposto ad accettare l'emendamento proposto dall'ufficio centrale, quando si dicesse *fabbriche ed opifici aperti al pubblico*, ecc. Avverto che quando ciò si dicesse, sarebbe lo stesso che ripetere l'avverbio *pubblicamente* che già si è introdotto.

L'ufficio centrale ha voluto rafforzare alquanto questa disposizione, e prevedendo che vi possano essere in tali riunioni di persone molti indotti anche quasi da una coazione morale di cui faceva parola l'onorevole mio collega senatore Stara, ha voluto togliere da loro l'obbligo di un lavoro da cui ripugnerebbero, ha voluto tutelare anche quella specie di diritto ad un riposo moderato e giusto, riconosciuto necessario del sentimento religioso morale, e dai precetti igienici per le classi più operose, più faticanti.

Questo sentimento si altamente pronunziato in tutti i paesi dove l'industria ha maggiore sfogo, dove la libertà ha maggiore sviluppo, si è creduto che convenisse attuarlo presso di noi.

PRESIDENTE. Il turno dell'emendamento De Fornari non è ancora venuto. Per ora quello cadente in discussione è l'emendamento del senatore De Cardenas il quale vorrebbe togliere dalla legge le parole: « o nelle fabbriche ed opifici. »

Quando il Senato ritenga queste parole, sarà allora luogo all'emendamento De Fornari, diretto ad aggiungere ad esse la clausola « aperti al pubblico. » Dunque procediamo ordinatamente.

DE CARDENAS. Vuol dire che questo è un sotto-emendamento...

PRESIDENTE. Debbono, o non, stare le prime parole nella legge? Questo è il primo quesito che io debbo indirizzare alla Camera.

DE CARDENAS. Domando la parola sul mio emendamento. In seguito alle spiegazioni ed allo sviluppo dato dall'onorevole nostro collega il senatore Stara, perchè in certe circostanze non venisse vincolata la buona volontà di molti artisti, io sono disposto a ritirare il mio emendamento. Prendo però quest'occasione per invitare il Ministero a non ordinare egli dei lavori negli opifici nei giorni festivi, per quanto riguarda le cose che da lui dipendono, ed a sorvegliare che i suoi impiegati, i suoi appaltatori non facciano, come si vedeva la domenica scorsa in Torino, a mezzo giorno, lavorare pubblicamente intorno al selciato delle pubbliche vie.

SALVAGNO, ministro dell'interno. I lavori che si fanno alle pubbliche vie dipendono dalla municipalità; ma probabilmente sarà stato interrotto il passaggio, e non si saranno fatti che i lavori necessari per lasciar libera la strada ai cittadini.

Del resto il Ministero certamente ha questa massima di non ordinare lavori in giorni festivi, se non quando vi è un'assoluta necessità, ed allora è lecito un lavoro al Governo come a qualsiasi privato.

PRESIDENTE. Venendo ora il turno dell'emendamento De Fornari, debbo domandare in prima se è appoggiato.

(È appoggiato.)

DE FORNARI. Prendo la parola per rispondere a qualche cosa d'importante che è stato detto dall'onorevole senatore Sclopis.

È parso che riguardasse come un'aggiunta inutile quella della qualificazione di *aperti al pubblico*, alla enunciazione

fabbriche od opifici. Mi sembra evidente la differenza tra il lavoro esercitato pubblicamente con pubblica violazione dei precetti di nostra religione e scandalo, e quello cui privatamente si dà opera, tanto più poi da chi non è astretto dalla religione nostra stessa a tale astensione; e non posso non segnalare di nuovo l'esempio di quegli opifici che possono essere esercitati da israeliti nell'interno delle case senza alcuna comunicazione col pubblico, per cui essi possano, nei giorni che non riguardano come festivi secondo la loro religione, esercitare l'opera loro e guadagnare una lecita mercede e il loro sostentamento, perchè altrimenti avrebbero due giorni nella settimana invece di uno che la legge divina ed umana ha voluto consecrare al riposo ed al culto.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola per oppormi all'emendamento del nostro collega senatore De Fornari.

La disposizione di quest'articolo di legge deve considerarsi come un omaggio che la legge civile vuol prestare al precetto divino dell'osservanza delle feste; e dall'iniziativa che il Governo ha presa della libertà delle comunioni, spiegansi abbastanza gli effetti morali di questa disposizione. Quindi dal momento in cui si ammettesse che in una manifattura si può lavorare, quando il lavoro non si eseguisse pubblicamente, ovvero quando esso non sia aperto al pubblico, implicitamente si sanziona la conseguenza che pare agli occhi del pubblico che si possa lavorare in quei giorni, e manca assolutamente allo scopo morale, lodevolmente proposto dal Governo e che la Commissione ha appoggiato.

Materialmente poi, l'aggiunta instata dal senatore De Fornari distruggerebbe quegli effetti medesimi che tanto eccellentemente il senatore Stara dimostrava per stabilire gli inconvenienti che sorgerebbero se si permettesse nelle manifatture questi lavori nei giorni festivi. Aggiungo poi che, anche chiusa al pubblico, una manifattura può essa talvolta presentare degli inconvenienti egualmente di un lavoro in vista del pubblico, come se la manifattura fosse aperta. Perchè, basta il dire che non è aperta al pubblico il chiudere la porta? Ci sono certe manifatture che esigono uno strepito, un rumore, un'agglomerazione di persone, le quali cose vengono a cognizione del pubblico, comunque la porta dell'opificio sia chiusa, perchè lo strepito che si ascolta dà luogo a congetture che si lavora pubblicamente, dimodochè, a mio avviso, verrebbe distrutto l'effetto morale e materiale della disposizione medesima.

DE FORNARI. Domando ancora la parola per accostarmi ad una osservazione fatta opportunamente, e per aggiungere.....

PRESIDENTE (Interrompendo). Io chieggo al Senato se vuole accordare per la terza volta la parola al senatore De Fornari.

(Il Senato accorda.)

DE FORNARI. Un'osservazione fatta dall'onorevole preopinante mi fa accorto che il mio emendamento non era completo. La mia intenzione era appunto come mi sembra esser l'intento della legge, di escludere tutto quello scandalo che potesse nascere dalla pubblicità dei lavori; dunque domanderei di aggiungere a tale mio emendamento una semplice inserzione che dicesse, oltre alle parole *aperti al pubblico*, queste altre: o, per esser di loro natura rumorosi, o altramente produttori una abusiva pubblicità.

PRESIDENTE. Prego il senatore De Fornari di scrivere il suo emendamento.

GIULIO. Domando la parola.

L'emendamento del senatore De Fornari, quale è stato da lui prima proposto, non può oramai dare argomento di discus-

sione, sia per le cose già dette, sia perchè egli stesso ne ha riconosciuti gl'inconvenienti. . .

DE FORNARI. Non ho riconosciuto inconvenienti.

GIULIO. *Od almeno lo ha dichiarato insufficiente; aspetterò poi ad emettere alcune osservazioni che mi sono suggerite dalle ultime parole di lui, ch'egli abbia compilato il suo emendamento.*

Intanto il Senato vorrà permettermi alcune osservazioni sulle cose da altri dette. È già stato notato dal signor senatore Stara che scopo della disposizione contenuta nell'articolo 24 del progetto è anche in parte d'impedire una specie di coazione morale che potesse esercitarsi dai capi di opifici contro i loro operai; aggiungerò a questa un'altra considerazione affine, cioè che quelli tra i fabbricanti, i quali, messo in non cale il precetto ecclesiastico, si permettono di lavorare nei giorni festivi mettono se stessi in miglior condizione di quegli altri che, fedeli osservatori del precetto si astengono dal lavoro nei giorni festivi e li inducono così indirettamente ad imitarli; essi non solo violentano fino ad un certo segno la libertà di coscienza dei loro operai, ma quella ancora dei loro concorrenti, mettendoli nella necessità (se pur vogliono continuare ad esercitare la loro arte in condizione eguale) di violare, come essi fanno, il precetto ecclesiastico. Per questo motivo io credo l'emendamento della Commissione degnissimo di essere accolto dalla saviezza del Senato. Quanto poi alla proposta suggerita dall'onorevole senatore Sclopis, di temperare, cioè, i cattivi effetti che da alcuni si temono da questa prescrizione, coll'indicare nella legge il numero di operai, al disotto del quale niuna officina sarà considerata come compresa sotto la denominazione di fabbrica od opificio, epperò soggetto alla prescrizione dell'articolo 24, io non potrei facilmente determinarmi ad accettarla.

Io temo infatti che una tale disposizione o renderebbe illusoria la legge, se il numero degli operai venisse fissato alquanto alto, o la renderebbe vessatoria se questo numero venisse fissato molto basso. La parola opificio nell'intendimento della Commissione mi pare corrispondere a ciò che i francesi e gli inglesi chiamano manifattura, parola che la lingua italiana non ha voluto finora accogliere, ma che io credo degnissima di ottenere il diritto di cittadinanza italiana, e tanto più degna che, da un capo all'altro d'Europa, è dappertutto intesa nel medesimo significato; mentre la parola opificio della quale noi facciamo uso, quantunque secondo la etimologia sua più giustamente che la parola manifattura si applichi ai grandi stabilimenti d'industria, tuttavìa pel modo generico in cui riesce sovente impiegata, lascia alcun dubbio intorno alla natura ed alla potenza dei mezzi che in quegli stabilimenti s'adoprono intorno alla quantità dei prodotti che vi si preparano, o al numero degli operai che vi s'impiegano.

Non volendo trasformare una discussione parlamentare in disputa grammaticale, io non propongo di sostituire la parola manifattura alla parola opificio, ed ho fatto questa osservazione col solo fine di chiarire quale mi sembri essere il significato che la Commissione ha voluto attribuire alla parola opificio. Ciò posto, non è necessaria, mi pare, veruna determinazione di numero, la quale anzi diverrebbe nociva.

Non s'intende per manifattura (che io considero come sinonimo di opificio) un'officina in cui lavorino tre, quattro, cinque persone; le parole manifattura e opificio hanno un significato che si limita alle fabbriche nelle quali opera un numero grande di lavoratori.

Tutti gli scrittori di cose industriali distinguono accuratamente il fare dal fabbricare: riconoscono nel fare l'azione di una o più persone che con mezzi limitati, ristretti, usuali,

preparano una quantità limitata di prodotti; mentre nel fabbricare credono inclusa l'idea di potenti forze motrici, di mezzi perfezionati, l'idea principalissima di una gran massa di prodotti versati nel commercio. Tutto ciò mi sembra dimostrare inutile la limitazione che è stata proposta e la clausola da cui si determinerebbe un certo numero di operai. Ho detto poi che la crederei anche nociva, e la ragione è evidente: essa metterebbe l'autorità di pubblica sicurezza nell'obbligo di indagare quanti operai lavorano abitualmente presso questo o quell'altro capo di officina, e la parola abitualmente richiederebbe non una investigazione accidentale, ma una perpetua sorveglianza, in modo che la pubblica autorità venisse ad ogni istante a ricercare se il numero degli operai sia ordinariamente di dieci o di undici in quella tale officina; locchè riuscirebbe assolutamente incompatibile. Conchiudo adunque che il modo più semplice di sortire da questa difficoltà sia quello di adottare la redazione della Commissione nei termini in cui è stata proposta.

SCLOPIS. *Domando l'indulgenza del Senato per pregarlo di voler dar luogo ad una considerazione grammaticale dalla quale volle sfuggire l'onorevole nostro collega il senatore Giulio.*

Nel mio particolare mi paiono tanto convincenti le cose che ha dette, che proporrei, per render più chiara e precisa complessivamente l'idea del progetto, di voler cambiare le due parole fabbriche ed opifici in quella di manifatture.

Manifattura indica un numero collettivo, grandemente di operai: manifattura è vocabolo che nel dizionario delle arti ha un senso proprio, per conseguenza io crederei che sarebbe molto migliore la redazione, e si enterebbe appunto nel senso che io voleva spiegare unicamente quando parlai di determinazione di numero, se si accettasse.

Pertanto proporrei che alle parole delle fabbriche ed opifici si sostituisse il vocabolo generico delle manifatture.

GIULIO. *Io chiedo perdono al Senato se riprendo ancora una volta la parola sopra questo argomento. Io non aderirei all'ultima proposizione fatta dal senatore Sclopis: non ho difficoltà, anzi vedrei con piacere surrogarsi manifatture ad opifici, ma vorrei pure che si mantenesse la parola fabbriche. Il motivo è questo: la parola manifattura, per una singolare contraddizione tra il significato e l'etimologia, la parola manifattura, come sagacemente osserva Carlo Babbage nel suo trattato dell'economia e macchine, e delle manifatture, significa quelle officine in cui nulla si fa con le mani: la parola manifattura esclude tutte, anche le grandissime officine, nelle quali non sono stati introdotti perfezionati metodi meccanici di fabbricazione. Quindi una manifattura può avere venti operai, e una fabbrica averne cinquecento; escludere la parola fabbriche torcerebbe il vero significato che la Commissione ha inteso di dare al suo emendamento.*

Qualora adunque si adotti la parola manifatture, propongo che si mantenga tuttavìa la parola fabbriche, e si dica così: fabbriche e manifatture.

SCLOPIS. *Aderisco perfettamente alla proposta del senatore Giulio.*

PRESIDENTE. *Debbo chiedere al senatore De Fornari se, non avendo bisogno di appoggio la nuova proposta fatta dalla Commissione, e dovendosi la medesima mettere in votazione, voglia egli persistere nel suo emendamento.*

DE FORNARI. *Il mio emendamento si applica anche alle fabbriche e manifatture.*

Voci varie. Questo è naturale.

PRESIDENTE. *Pongo ai voti la mutazione suggerita dal senatore Giulio, e acconsentita dalla Commissione, di surro-*

gare cioè alle parole *fabbriche ed opifici* quelle di *fabbriche e manifatture*.

Chi adotta questa mutazione, voglia alzarsi.

(È adottata.)

Ora leggo l'emendamento del senatore De Fornari, che è così concepito: *aperte al pubblico*.

DE FORNARI. Vi aggiungo: « aperte al pubblico, o perchè rumorose, od altrimenti producenti abusive pubblicità, contrariamente alle provvide viste delle veglianti leggi. »

PRESIDENTE. Domando se questo nuovo emendamento è appoggiato

(Non è appoggiato.)

Metto dunque ai voti l'articolo 24.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Sono soppressi dalla Commissione gli articoli 59, 60, 61, 62, 63. Sopra uno di questi articoli credo che il signor senatore Alessandro Di Saluzzo abbia chiesto la parola.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Chiederei la lettura degli articoli.

CIBRARIO, segretario (Legge):

« Art. 59. Non sono però vietati in detti giorni i lavori e le opere occorrenti per la vita dell'uomo.

« Quelli urgenti di campagna, mediante licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

« I lavori comandati da legittima autorità per necessità ed utilità pubblica.

« Le spezierie potranno rimanere aperte a qualunque ora.

« Art. 60. Nelle ore, nelle quali non hanno luogo i divini uffici, che saranno fissate dall'autorità locale, sarà pure lecito di tener socchiuso le botteghe

« Per la vendita di commestibili, frutta ed altri generi occorrenti all'uso giornaliero del pubblico, e così anche per la vendita del sale e tabacco.

« Quelle dei parrucchieri e tonsori.

« Le sale di bigliardo.

« Gli esercizi da caffè e quelli per la vendita di liquori e birra.

« Gli alberghi, trattorie, osterie, bettole e simili.

« Art. 61. Nelle ore dei divini uffici, determinate come sopra dall'autorità locale, potranno bensì gli albergatori, osti e trattori ammettere e servire gli accorrenti forestieri, ma le porte principali e apparenti dovranno rimaner chiuse, e dovrà evitarsi ogni ragione di scandalo.

« Sarà anche tollerato, mediante le enunciate precauzioni, che in tali ore negli esercizi da caffè per la vendita di liquori si ammettano gli avventori. »

DI SALUZZO ALESSANDRO. Non parlerò relativamente a molti di questi articoli; parlerò solamente su quanto riguarda le ore dei divini uffici.

(Il senatore Maestri legge pel senatore Di Saluzzo.)

Ho chiesto la lettura degli articoli 59, 60 e 61 del progetto ministeriale per far presente al Senato, come, a mio credere, essi debbano trovar sede fra quelli che restano a discutersi come appartenenti alla legge piuttosto che ai successivi regolamenti, secondo l'opinione della vostra Commissione.

Credo che così debba essere, sia che si consideri la natura delle providenze che vi si vogliono dare, sia per la universalità e la stabilità delle disposizioni che contengono, sia finalmente per l'effetto che devono produrre.

Ammessi i tre precitati articoli alla discussione del Senato, come facenti parte della legge proposta, osserverò che mentre essi non interessano la sicurezza pubblica, ledono però essen-

zialmente la dignità e l'indipendenza della Chiesa nell'esercizio delle sue funzioni.

Oltrechè non ha l'autorità civile nè diritto, nè interesse ad ingerirsi delle ore in cui si fanno le funzioni religiose nell'interno delle chiese, ognuno può farsi capace della necessità di lasciare in facoltà dei parroci e dei rettori delle chiese lo stabilire le ore delle funzioni parrocchiali che essi soli possono regolare, a seconda degli altri loro doveri e delle pubbliche religiose convenienze.

Eguualmente facile credo debba essere il persuadersi del dovere di lasciare al parroco la facoltà di aprire la sua chiesa a qualsiasi ora senza altra autorizzazione per l'amministrazione degli ultimi sacramenti nei casi premurosi di estremo pericolo in cui può trovarsi un infermo

Finalmente l'attribuire all'autorità secolare il diritto di concedere la facoltà del lavoro nei giorni festivi senza l'annuenza dell'autorità ecclesiastica sarebbe ledere un preciso precetto della Chiesa.

Considerate, signori senatori, che gli uffiziali di polizia ai quali si vorrebbero attribuite le facoltà che ora spettano alla Chiesa, possono essere acattolici od anche israeliti, ciò che renderebbe la disposizione non solamente doppiamente odiosa alla religione, ma per sè stessa assurda.

Io opino pertanto che i tre precitati articoli siano in primo luogo considerati come parte della legge, ma siano quindi rigettati dal Senato come non ammissibili.

PRESIDENTE. La lettura di questo scritto ci mostra che è intendimento del senatore conte di Saluzzo di riprodurre in via d'emendamento i tre articoli che la Commissione ha creduto di sopprimere.

CIBRARIO. Domandandone la reiezione.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Se il Senato li adotta faranno parte della legge; se il Senato li rigetta...

PRESIDENTE. Prima di metterli in discussione domanderò se la proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

SCLOPIS. Domando la parola.

Tutte le disposizioni contenute negli articoli soppressi, la Commissione credette fosse opportuno rimandarle ai regolamenti, i quali sono attualmente vigenti, ma di loro natura sono modificabili anche secondo le circostanze; ed è per questo che si è stabilito che gli uffiziali di pubblica sicurezza veglieranno all'osservazione di queste disposizioni a termini dei regolamenti.

Una difficoltà di maggior peso si è quindi elevata a quel che mi pare dal senatore conte Alessandro di Saluzzo, ed è: se per avventura dalla locuzione adoperata nel progetto ministeriale si intendesse che la determinazione delle ore dei divini uffici si facesse dall'autorità civile, anzi che dall'autorità ecclesiastica, quanto agli effetti civili.

Io debbo dichiarare che su queste espressioni che forse potevano presentare qualche oscurità secondo la redazione primitiva, l'uffizio centrale domandò spiegazioni al ministro dell'interno, il quale, recatosi nel suo seno, dichiarò che con questo modo di esprimersi non si voleva togliere all'autorità ecclesiastica il diritto che le compete di fissare le ore dei divini uffici, ma che si voleva che avuta questa determinazione delle ore dei divini uffici per il mandato dell'osservazione del precetto famulativo, la prefissione delle ore si facesse dall'autorità civile.

A queste spiegazioni così chiare, così conformi ai principii, la Commissione non ha potuto a meno di acquietarsi.

Io ho creduto bene di fare questa dichiarazione, perchè, posta negli atti del Senato, verrà a togliere ogni difficoltà, e

servirà a determinare il modo più preciso dell'osservanza, non solo della legge, ma anche dei regolamenti che la legge si riserva di fare.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. La vostra Commissione, o signori, aveva proposta la soppressione degli articoli 59, 60, 61 e degli articoli seguenti, rimandandone le disposizioni ai regolamenti. Il Ministero avea accettata questa soppressione.

Da quel punto questi articoli cessarono dal far parte del progetto. Io comprendo che si possano riproporre in via di emendamento, ma purché vengano appoggiati. Ma riproporli per ottenerne la disapprovazione, io credo che non sia cosa conforme alle regole parlamentari.

PRESIDENTE. Il presidente appunto si proponeva di fare l'istessa osservazione.

Il riproporre un articolo soppresso è certamente lecito ad ogni senatore, perchè ciò rappresenta un emendamento che si vuol fare alla legge; ma il riproporre quell'articolo per ottenere poscia che il Senato lo rigetti, e che in questo modo non possa neppure far parte di un futuro regolamento, è per lo meno cosa strana ed incognita nelle pratiche parlamentari.

Certo è che in questo modo si arriverebbe a violare la prerogativa del potere esecutivo, in quanto che i regolamenti, appartenendo interamente alla sua autorità, il Senato verrebbe ad impedire che il Governo potesse fare un regolamento contrario alle sue viste.

Il potere esecutivo ha il diritto di fare i regolamenti; se egli eccede i suoi termini, e trasporta quello che deve formare materia di legge nei regolamenti stessi, lo fa sotto la sua responsabilità.

Prima però che ciò arrivi, certamente nessuno può togliergli il suo diritto. Per conseguenza non credo che si possa in altra maniera deliberare su queste aggiunte, se non che proponendo una questione preliminare, vale a dire se gli articoli 59, 60 e 61 contengano materia regolamentaria semplicemente, o materia di legge.

Se il Senato delibererà che sia materia regolamentare, allora non è più luogo a discussione; se sarà materia di legge, si discuterà se debbano ammettersi o rigettarsi.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Quando ho fatto questa proposizione non intendevo di inoltrarmi nei regolamenti. Forse avrei dovuto dividerla in due parti e domandare prima che fosse deciso dal Senato ciò che fosse materia legislativa o materia regolamentare.

Dopo che un membro della Commissione, il signor conte Sclopis, ha spiegato le intelligenze che non erano conosciute circa il valore dell'espressione, io me ne sono fatto capace.

In quanto poi al resto io domanderei al Senato se si vuole la separazione della mia domanda, e se questi tre articoli possano essere articoli di legge o di regolamento.

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. Secondo la nuova proposta del senatore Di Saluzzo, dovrebbe il Senato deliberare se la materia contenuta negli articoli che la Commissione propone di sopprimere sia legislativa o regolamentare.

Io prego il Senato di osservare in primo luogo la inutilità di una tale deliberazione; ed invero, o queste disposizioni si crede utile che siano inserite nella legge, e allora si ripropongano; il voto del Senato, senza pregiudicare la questione se siano legislative o regolamentari, le ammetterà o rigetterà; o si credono inutili, e allora più inutile ancora sarà il decidere se siano cose da legge o da regolamento. Io prego ancora il Senato d'osservare in quale interminabile discus-

sione ci troveremmo trascinati. Questi 4 o 5 articoli contengono forse trenta o quaranta disposizioni, sovra ciascuna delle quali può cadere il dubbio espresso dall'onorevole preopinante, e così noi avremmo 40 questioni successive da risolvere, per decidere se ciascuna di queste disposizioni sia cosa da regolamento o da legge, e prolungheremmo così grandemente ed inutilmente una discussione che promette già, pel volume stesso della legge, di essere sufficientemente lunga, quantunque non egualmente dilettevole.

Se qualche senatore crede che alcuna delle disposizioni contenute in questi articoli sia utile ad essere riprodotta, egli ha un mezzo facile, nell'iniziativa che gli compete, di riprodurla senza trascinarci in una discussione senza scopo, e che minaccerebbe di esser egualmente senza fine.

DI COLLEGO LUIGI. A primo aspetto avrei creduto necessario d'includere nella legge gli articoli 59, 60 e seguenti, in quanto che sono un'eccezione formale a quello che dice l'articolo 24 del nuovo progetto emendato dalla Commissione; ma siccome nell'articolo 24 si è aggiunta mollo opportunamente l'espressione, *salvo le eccezioni dai regolamenti stabilite*, mi pare che questi regolamenti, come trovansi indicati negli articoli di cui ora si parla, sono implicitamente compresi nella legge.

Rimane solamente l'altro dubbio sul quale e l'onorevole preopinante, e anch'io a lui mi associo interamente, in quanto siamo soddisfatti delle spiegazioni date dall'onorevole membro della Commissione. Mi pare però che, chiarita la cosa circa le fissazioni dell'autorità locale delle ore dei divini uffici, di cui rimane la libertà alla Chiesa di fissare il tempo, non vi sia altro da aggiungere, mercè l'aggiunta che già si è fatta per le eccezioni dai regolamenti stabilite.

DELLA TORRE. Il y a encore autre chose, mais je crois qu'une décision a été à peu près prise à cet égard précédemment. C'est aussi à l'Eglise qu'il appartient de dispenser du travail...

Alcune voci. Cela a été fait.

DELLA TORRE. Puisque cela a été fait, je n'ai plus rien à dire.

PRESIDENTE. Alle osservazioni finora fatte, il presidente deve aggiungerne un'altra, e si è la difficoltà in cui c'imbatteremmo se si seguisse la proposizione di riprodurre questi articoli, e quindi ammetterli o rigettarli... (*Interruzione per parte di vari senatori*)

Si è detto che dovrebbe così procedersi, riproponendo cioè questi articoli, e quindi ammettendoli o rigettandoli. Ma siccome noi possiamo avere due ragioni per rigettare questi articoli, quella cioè tratta dalla qualità della materia in cui versano, regolamentaria cioè o legislativa, e quella derivante dall'intrinseco merito sostanziale degli articoli stessi, perciò è che se il Senato deliberasse definitivamente per l'ammessione o per la reiezione, senza prima decidere se sia materia da regolamento o da legge, metterebbe in gravissimo impaccio il Governo, il quale volesse farne argomento di speciale regolamento...

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi permetta che io concluda dicendo che allo stato attuale della discussione, se il Senato non vuol discutere quella questione preliminare da me proposta, io non ho altro mezzo di sciorre queste difficoltà, se non proponendo a dirittura che il Senato voglia deliberare che si passi oltre alla disamina degli articoli successivi.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Mi unisco a quanto disse il senatore Di Collegno.

PRESIDENTE. Postoché la mia ultima proposta mi pare

abbia incontrato il gradimento della Camera, darò allora lettura dell'articolo 25:

« È vietato di mendicare e di smerciare qualunque oggetto, tanto nell'interno che sulle porte o adiacenze delle chiese. »

Se nessuno domanda la parola, io lo porrò ai voti
(Mentre i senatori stanno alzandosi, il senatore De Cardenas domanda la parola.)

Fra la lettura dell'articolo e la messa ai voti, io lascio sempre un intervallo; prego i signori senatori di prevalersi di questo intervallo se desiderano avere la parola.

DE CARDENAS. La parola adiacenze parmi sia molto elastica, mentre non si può prescrivere sino a qual punto si possa riguardare ove si stende questa adiacenza.

Di più nelle adiacenze delle chiese si smerciano alle volte delle immagini benedette, delle candelotte benedette (*Risa*), per illuminare alcune immagini; si intende egli di vietare interamente questo smercio?

(Il senatore Sclopis fa un segno affermativo.)

COLLA. Questo è un modo tacito di mendicare.

DE CARDENAS. Lo domando soltanto onde sia definito il senso della parola adiacenza in modo che non lasci alcun dubbio nell'applicazione.

SCLOPIS. La parola adiacenza mi pare che sia intesa per ciò che giace d'appresso, che forma un contenuto in prossimità permanente di un oggetto qualunque. In quest'articolo si è inteso di proibire qualunque specie di smercio di qualunque oggetto, tanto nell'interno che sulle porte e adiacenze delle chiese.

Non è necessario, io credo, che noi ci diffondiamo in molte parole per sapere che in questo smercio la divozione non acquista, e spesse volte il vizio se ne prevale, e sempre ne nasce un disturbo per quelli i quali entrano in chiesa veramente per pregar Dio. Dunque egli è al fine di evitare pericoli troppo ben conosciuti da tutti quelli che hanno avuto ingerenza nella polizia, o di rendere un maggior omaggio alla santità del culto che si è proposta questa generalità di disposizione.

PRESIDENTE. Porrò ora ai voti l'articolo 25.

(È approvato.)

• Art. 26. È pur vietato di far rumore sulle porte, nelle chiese o nelle vie e piazze contigue, in modo da recar disturbo all'esercizio del culto. »

(È approvato.)

• Art. 27. È proibito d'affiggere alle porte o sulle pareti delle chiese, annunci, avvisi, programmi e simili che non riflettano il culto. »

JACQUEMOUD. Dans l'article 27 du projet de la Commission (conforme à l'article 66 du projet ministériel), je propose la suppression des mots: *che non riflettano il culto.*

Il est notoire que dans le plus grand nombre des communes rurales, et notamment dans les pays de montagne, l'église paroissiale est le seul lieu de réunion du public. Quand on veut donner connaissance de quelque disposition aux habitants de ces communes, il n'existe pas d'autre moyen efficace que de la publier à la porte de l'église. Les lois et règlements prescrivent même dans certains cas la publication à la porte de l'église paroissiale. Je me bornerai à citer le § 19, titre III, livre III des *Royales Constitutions*. Il serait donc dangereux à l'intérêt général de défendre ce mode de publication, tandis qu'il est prescrit par des lois et des règlements et qu'il est admis par d'anciennes coutumes pour les actes administratifs.

En ce qui concerne les affiches relatives à des intérêts pri-

vés, tels qu'annonces de ventes, de biens à affermer et autres, je ne verrais pas un grand inconvénient à ce que ce mode de publication pût avoir lieu, lorsque l'autorité ecclésiastique en accorderait l'autorisation; c'est pourquoi à la place des mots: *che non riflettano il culto*, je substituirais ceux-ci: *senza il permesso dell'autorità ecclesiastica*. En un mot, je veux maintenir la continuation des anciens droits et coutumes pour la publication des actes officiels, mais quant aux affiches relatives à des intérêts privés, je désire qu'elles ne puissent avoir lieu à la porte des églises sans la permission préalable de l'autorité ecclésiastique.

PRESIDENTE. Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

DE CARDENAS. Appoggiando l'emendamento quale venne proposto dal nostro onorevole collega il consigliere Jacquemoud, faccio osservare esservi nella nostra procedura degli atti che devono forzatamente essere affissi alle porte delle chiese, come è il caso di citazione al pubblico; mi pare che questi non potessero essere affissi senza la permissione del rettore della chiesa. Non sarà mai il caso, che Dio voglia, ma potrebbe darsi che in simile circostanza potesse nascere una disgustosa collisione.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Io riconosco coll'onorevole senatore che in alcuni luoghi può essere non solo utile, ma necessario l'affiggere gli atti del Governo o dell'amministrazione municipale, alle porte delle chiese parrocchiali per maggior certezza dell'effetto della pubblicazione; ma in questo caso io dico che si deve prescindere dalle condizioni della necessità del permesso ecclésiastico: se vi è necessità di scegliere quel luogo per ottenere efficacia alla pubblicazione, è mestieri che si debba dipendere da nessuna altra autorità che dall'autorità pubblica.

Quindi io crederci che si potesse aggiungere nell'articolo: *atti riflettenti l'amministrazione municipale od il Governo*, ma che avesse a prescindere dalla clausola inserita nell'emendamento: *colla permissione dell'autorità ecclesiastica.*

JACQUEMOUD. Les réflexions que j'ai eu l'honneur de soumettre au Sénat concordent entièrement avec les sages observations de M. le ministre de la justice. Toutes les fois qu'il s'agira de publier des textes de lois ou règlements, et des actes officiels judiciaires ou administratifs, il n'entre point dans ma pensée que cette publication ne puisse avoir lieu de plein droit à la porte de l'église paroissiale; je crois au contraire qu'il convient de se prévaloir des anciens droits et des anciennes coutumes qui sont encore en pleine vigueur. C'est seulement pour les affiches relatives à des intérêts privés, tels que les avis de ventes, les annonces de marchandises et autres, que mon amendement serait applicable, et que j'exigerais la permission préalable de l'autorité ecclésiastique. Il y a certaines annonces qu'il serait inconvenant de voir affichées à la porte d'une église, et que l'autorité ecclésiastique ne saurait permettre; je veux en conséquence lui réserver expressément le pouvoir de les défendre. Tel est le but de mon amendement.

DEFERRARI. Spiegherò l'intenzione dell'ufficio centrale, e per bene spiegarla è necessario, a mio avviso, di rileggere l'articolo 66 del progetto ministeriale (27 della Commissione).

Esso è del tenore seguente:

« È proibito di affiggere alle porte o sulle pareti delle chiese — che cosa? — annunci, avvisi, programmi e simili, che non riflettano il culto. »

Nelle cose che sono vietate, entrano forse le leggi? Entrano

gli atti del Governo? Le sentenze dei magistrati? No. Esse non possono esser comprese nè sotto il nome di avvisi, nè sotto quello di amunzii, meno assai sotto quello di programmi.

Con questo articolo l'ufficio centrale aveva voluto soltanto visare a quegli avvisi, quegli annunzi estranei al culto, che si affiggevano da privati, e nell'interesse privato.

Tutto quello che era affisso per ordine di un'autorità competente non era compreso nell'articolo, e non era proibito.

Tale era l'intenzione dell'ufficio centrale, la quale concorre pienamente nella distinzione che proponeva il signor senatore Jacquemoud.

JACQUEMOUD. Ensuite des explications qui viennent d'être données par M. le sénateur Deferrari au nom de la Commission, je retire mon amendement.

PRESIDENTE. Resta l'aggiunta recatami ora dal senatore Di Vesme, la quale consisterebbe nel dire:

« È proibito di affiggere, senza il consenso dell'autorità pubblica, alle porte, sulle pareti, » ecc.

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

DI VESME. Spiegherò la mia proposizione; ma prima vorrei conoscere l'intenzione del Ministero.

SCARDELLI, ministro di grazia e giustizia. Dopo che l'emendamento è stato ritirato, non insisto ulteriormente.

DI VESME. In tal caso io ritiro la mia aggiunta.

PRESIDENTE. Allora chi approva l'articolo 27, voglia levarsi.

(È adottato.)

« Art. 28. È vietato di suonare campane a stormo senza averne prima ottenuto il permesso dall'autorità locale. »

DE CARDENAS. Quest'articolo è compreso nel capo 1° della sezione II, il cui titolo è: *Dell'osservanza delle feste e del rispetto alle chiese.*

Pare adunque essere affatto fuori di luogo.

Nel progetto ministeriale restava annesso ad un articolo che regolava il suono delle campane; non parmi che ciò possa e debba essere regolato da articolo apposito di legge. Per ciò che riguarda il suono delle campane soltanto in via di segnale di tutto ed esercizio religioso, deve essere lasciato in perfetta libertà e disposizione dei parroci.

Alcuni segnali si danno colle campane riflettenti la vita civile in vari paesi: questi dovrebbero essere lasciati a disposizione dell'autorità politica, previi i concerti coi parroci.

Il suono nelle ore vespertine che s'intendeva vietato dall'articolo ministeriale che viene soppresso, lo vedo permesso in qualche circostanza, a norma degli usi che sono in vari paesi.

Bisognerebbe esprimere un'altra idea, non nella forma che è vietato di suonare a stormo senza prima aver ottenuto il permesso, ma nella forma che la sola autorità locale possa ordinare il suono a stormo: non permetterlo, ma ordinarlo.

Se credono il formulare un emendamento nel senso che ho espresso, quello che io proporrei all'articolo, ossia in aumento all'articolo proposto, sarebbe il seguente:

« Il suono delle campane è regolato ed ordinato dai parroci per tutto ciò che riguarda il culto, le solennità, ed i segnali relativi.

« I segnali che in certe località, o speciali circostanze, si usano, continueranno a norma delle abitudini locali, previi i concerti a prendersi con l'autorità politica.

I segnali per cose indipendenti dal culto saranno ordinati dall'autorità politica, previi i concerti presi colle autorità religiose.

« La sola autorità politica ha la facoltà di ordinare, in caso

d'incendi, inondazioni o simili, il suono delle campane a stormo. »

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la lettura di questo luogo emendamento del senatore De Cardenas, il quale comprende varie disposizioni sul suono delle campane che si fanno muovere dall'autorità ecclesiastica o civile.

Chiedo in primo luogo se quest'emendamento sia appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Metto dunque ai voti l'articolo 28.

Chi approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 29:

« Le contravvenzioni agli articoli 24, 25 e 26 saranno punite con ammenda non minore di lire 5, salvo, quanto ai mendicanti contemplati in detto articolo 25, il disposto dell'articolo 127.

« Nei casi preveduti dagli articoli 24 e 25 i contravventori sorpresi in flagrante potranno essere arrestati, quando avvertiti dall'uffiziale di pubblica sicurezza non desistano immediatamente. »

DI BENEVELLO. Mi si permetta in ordine a questo articolo un'interrogazione ossia schiarimento che dimanderò alla Commissione, schiarimento che non ho potuto produrre quando venne votato l'articolo 23 dove doveva aver luogo.

Desidererei sapere se in queste contravvenzioni siano pure compresi i conduttori, carrettieri, infine i transiti, giacchè allora la cosa sarebbe molto importante, e sarei dolente assai d'aver votato in favore dell'articolo, giacchè gli inconvenienti che ne potrebbero derivare sono gravissimi. Parlerò solamente dei paesi di montagna dove i mercati si fanno nei giorni di lunedì, giacchè coloro che vi si trasportano sono costretti partire la domenica a sera per trovarsi il mattino seguente di buon'ora sul mercato onde polare per tempo tornare a casa loro. Se fossero impediti di trasportare coi loro carri (come potrebbe interpretarsi forse la legge) ritengo che la cosa sarebbe assai grave; ed è perciò che desidererei uno schiarimento dalla Commissione.

DI COLLEGGNO LUIGI. Mi permetto di far notare che non si tratta di carri che transitano nei giorni festivi; si tratta solamente delle ore dei divini uffizi, durante le quali è proibito di caricare i carri, o di partire con essi. Dunque da quest'articolo che sarebbe posto nei regolamenti secondo il progetto dell'ufficio centrale, non ne risulterebbe che un carro carico che si trovasse di passaggio in un luogo nel tempo dei divini uffizi dovesse fermarsi. Io credo che alcune volte sarebbe meglio impedire certi disturbi dinanzi alle porte delle chiese. Ma, avuto riguardo a quello che dice l'articolo 63, il quale sarebbe implicitamente compreso nelle disposizioni dell'articolo 24 dove parla delle eccezioni portate dai regolamenti stabilili, non può esistere il timore di cui parlava l'onorevole preopinante.

STAMA. Aggiungerò ancora a dimostrazione di quanto si è detto dall'onorevole preopinante, che, o questi rumori arrecano veramente un disturbo all'esercizio del culto, ed allora senza dubbio si debbono far cessare, o non sono che casuali, accidentali...

DELLA TORRE. O momentanei.

STAMA... momentanei, e sicuramente cessando subito non saranno soggetti a contravvenzione. Per contrario, se sono permanenti, se tendono a turbare il culto, allora debbono cessare dovunque vengano, comunque si facciano, altrimenti il culto sarebbe impedito.

DI BENEVELLO. Io non ho inteso per niente di parlare di quei carri o transiti che possono disturbare le chiese;

volevo parlare di quei transiti dei commercianti che vanno per le strade, che per urgenza debbono trasportarsi in luoghi ove non possono scegliere i loro momenti...

STARA. Ma questi non disturbano il culto passando. Non è che quando disturbano il culto che cade in acconcio il disposto dell'articolo 26.

PRESIDENTE. Queste osservazioni non conducendo ad alcuna proposizione, altro non resta al presidente che mettere ai voti l'articolo 29.

Se il Senato vuole separare i due paragrafi nella votazione...
Molte voci. No! no!

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'intero articolo 29.
(È approvato.)

« Art. 30. Nessuno potrà aprire albergo, trattoria, osteria, locanda, caffè od altro stabilimento o negozio in cui vendansi al minuto vino, birra od altri liquori, nè bevande o rinfreschi, nè sale pubbliche di bigliardo od altri giuochi leciti, senza averne ottenuta la permissione a termini degli articoli seguenti. »

(È approvato.)

« Art. 31 La domanda dovrà essere rassegnata al sindaco del comune in cui si vuole aprire l'esercizio.

« Egli la sottoporrà al Consiglio delegato, il quale emetterà il suo avviso sull'opportunità, nell'interesse principalmente del comune, di far luogo alla domanda.

« Se l'avviso del Consiglio sarà favorevole, la pratica intera sarà dal sindaco trasmessa all'intendente della provincia, il quale, ove nulla riconosca ostare nell'interesse dell'ordine pubblico, autorizzerà con decreto il sindaco a rilasciare la permissione. »

(È approvato.)

« Art. 32 In occasione però di festa, fiere, mercati, ed altre di straordinario concorso di persone, il sindaco potrà rilasciare temporarie licenze per l'esercizio dei suddetti stabilimenti, limitato al tempo dello straordinario concorso. »

(È approvato.)

« Art. 33. La permissione di cui all'articolo 30 sarà lasciata in carta da bollo, e mediante il pagamento dei diritti fissati dalla tabella annessa alla presente.

« Sarà valevole per l'anno in corso. »

(È approvato.)

« Art. 34. Scaduto l'anno, la licenza potrà essere rinnovata dal sindaco, previa autorizzazione dell'intendente, mediante la sola produzione di certificato dell'autorità giudiziaria, da cui risulti che il titolare entro l'anno precedente non fu condannato per crimini o delitti, o più di due volte per contravvenzioni relative all'esercizio del proprio stabilimento. »

(È approvato.)

« Art. 35. La licenza è personale.

« Nessuno potrà quindi cederla ad altri, a qualunque titolo, nè far valere l'esercizio, per interposte persone, nè aprire e tener aperto più d'uno degli esercizi enunciati all'articolo 30 senza un'apposita licenza del sindaco confermata dall'intendente della provincia. »

(È approvato.)

« Art. 36. Chiunque intenda di desistere dall'ulteriore esercizio durante l'anno, deve farne apposita dichiarazione al sindaco almeno otto giorni prima. »

(È approvato.)

« Art. 37. Gli albergatori, osti e locandieri dovranno tenere un registro affogliato, secondo il modulo che sarà dal Governo determinato, e visito su ogni foglio dall'assessore o dal sindaco, o dal commissario, per iscrivervi giornalmente le persone che alloggiavano, colla designazione del prenome,

nome, professione, patria, età, ultimo domicilio, della provenienza e direzione, delle carte di cui sono munite, e della data dell'arrivo e della partenza. »

(È approvato.)

« Art. 38. Estratto di tale registro, contenente i nomi e le altresuindicate generalità delle persone novellamente arrivate, e di quelle partite nelle 24 ore sarà trasmesso ogni sera nelle città capo-luogo di divisione o di provincia, ed in quelle altre città o comuni in cui sia destinato un commissario al commissario stesso in quell'ora che sarà stabilita.

« Nelle città di Torino e di Genova la remissione di questo estratto sarà fatta all'assessore della sezione in cui l'esercizio è aperto.

« In tutti gli altri comuni la rimessione sarà fatta al sindaco od a chi lo rappresenta.

« Se poi l'esercizio fosse collocato nel recinto di una piazza da guerra, consimile estratto dovrà parimente essere consegnato al comandante militare della medesima in quell'ora che egli crederà conveniente di determinare. »

Alcune voci. Si potrebbe fare la divisione dei paragrafi.

PRESIDENTE. Porrò ai voti i tre primi paragrafi.

(Sono adottati.)

DE SONNAZ. Il est certain que même en temps de paix, il faut que le commandant d'une place de guerre ait la connaissance de ceux...

PRESIDENTE. L'amendement est retiré.

Pongo quindi ai voti il paragrafo ultimo testè letto

(Viene approvato in un coll'intero articolo 38.)

Leggerò ora l'articolo 39:

« I suddetti esercenti saranno inoltre tenuti a dar visione del registro menzionato nell'articolo 32 ai carabinieri, agli ufficiali di pubblica sicurezza d'ogni grado, ed al comandante la piazza di guerra, ad ogni semplice richiesta. »

DI MONTEZEMOLO. Sembra a me che quanto è proprio e adatto questo paragrafo a soddisfare ai bisogni del paese in tempo di guerra, altrettanto, nei tempi normali, torni d'ineaglio al buon andamento della cosa pubblica.

DELLA TORRE. Io osservo che questo si fa dappertutto, e che non è una novità.

DI MONTEZEMOLO. Allora io ritiro la mia osservazione.

DI COLLEGGNO LUIGI. Domanderei la parola per osservare l'erroneità della citazione dell'articolo 32.

STARA. Ha ragione, è l'articolo 38.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Sono gli articoli 37 e 38.

PRESIDENTE. Previa questa correzione pongo ai voti l'articolo.

(È approvato.)

« Art. 40. La casa di abitazione degli esercenti di cui all'articolo 30 sarà considerata come dipendenza del loro esercizio, e sarà facoltativo agli assessori, ai sindaci ed ai commissari di proceder in essa, nelle forme volute dalla legge, a verificazioni anche di notte tempo, qualora esistano fondati sospetti che vi si tengano giuochi proibiti. »

È cosa intesa che tutte le volte che si parla di *fondati sospetti* si sostituirà la parola *gravi*.

DI COLLEGGNO LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI COLLEGGNO LUIGI. Questa disposizione mi pare che potrebbe produrre qualche inconveniente quando non vi si aggiungessero, oltre ai *giuochi proibiti*, le seguenti espressioni: o *adunanze illecite*, perchè così l'articolo includerebbe quanto può riuscire nocivo alla società.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. Nell'articolo 40 le parole *casa d'abitazione degli esercenti* mi pare dovrebbero essere seguite da queste altre: *quando sia attigua al luogo del loro esercizio*. Può essere un esercente il quale abbia la sua casa di abitazione in luogo disparato e lontano nella città, nè parrebbe conveniente l'assoggettarlo a quelle visite. Per riguardo poi alla giustissima osservazione che faceva l'onorevole signor senatore Di Collegno, io proporrei di aggiungere in fin dell'articolo, e dopo le parole: « *ove siavi grave sospetto che vi si tengano giuochi proibiti,* » le seguenti: *ovvero si commettano altri disordini*. Gli emendamenti che io proporrei dunque sarebbero due; il primo sarebbe questo: « *la casa d'abitazione degli esercenti di cui nell'articolo 30, contigua al luogo del loro esercizio, sarà considerata,* » ecc.; il secondo sarebbe di aggiungere dopo le parole: *si tengano giuochi proibiti,* queste altre: *ovvero si commettano gravi disordini*.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'interno.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io accetto ben volentieri il primo emendamento del senatore De Cardenas, in quanto che non è intendimento del Ministero di assoggettare a gravi molestie quell'esercente, la cui casa d'abitazione sia discosta dal luogo del suo esercizio. L'atto pratico in questo affare dimostra appunto che di necessità la polizia si esercita per quelle case di abitazione degli esercenti che sono attigue al luogo del loro esercizio, del caffè, dell'osteria, quindi lasciando semplicemente quelle parole *casa d'abitazione*, potrebbero andar soggetti ad indebite molestie. Per lo stesso motivo non posso adattarmi all'ultimo suo emendamento, a quello cioè con cui si vorrebbero aggiungere altre parole a quelle de' *giuochi proibiti*. Egli è per questo oggetto, e non altrimenti, che la polizia abbisogna di potersi introdurre in quelle case d'abitazione degli esercenti caffè, osterie od altro. Quando succedono altri disordini, questi rientrano nelle regole generali, ed allora la polizia, se ha gravi sospetti, si appiglierà a quegli altri incombenti che sono necessari presso l'autorità giudiziaria, onde poter perquisire nelle case annesse ai luoghi di esercizio, per impedire i giuochi d'azzardo, i giuochi proibiti, che appunto, al momento in cui parlo, sono un vero flagello per tutto il paese (*Segni di approvazione*).

DELLA TORRE. J'ai quelques observations à faire en réponse aux paroles que vient de prononcer monsieur le ministre. Je crois que si on ne parle que du lieu d'habitation, il en résultera un grave abus, car il est facile de louer une maison, et d'y tenir les jeux. Toute personne qui a été quelque temps dans la police sait cela parfaitement. Pour ne pas être trompé, il faut maintenir la rédaction de l'article telle qu'elle existe en ce moment, et dire: *casa d'abitazione in genere*.

SCLOPIS. L'uffizio non potrebbe accettare nè l'uno nè l'altro degli emendamenti proposti...

DI COLLEGGNO LUIGI. Dopo le spiegazioni date dal signor ministro, io ritiro il mio emendamento.

DE CARDENAS. Io pure ritiro il secondo, in seguito alle spiegazioni date dal ministro.

SCLOPIS. Mi limiterò adunque a quello della *casa attigua*. In questa parte l'uffizio centrale non può aver l'istessa moderazione di cui fa prova il signor ministro dell'interno nel temperare la disposizione proposta. Si è voluto in questo progetto prevenire disordini che sono troppo conosciuti, e si è avuto in mira, non la posizione dei luoghi, ma la qualità delle persone, appunto perchè sarebbe molto facile di eludere questa legge, perchè se si dicesse *attigua*, non sarebbe che il sito assolutamente congiunto in modo, che non vi sia

divisione; se si dicesse *vicina*, o s'intenderebbe ristrettivamente, od all'incontro si potrebbe allungare di molto.

Bisogna impedire che la legge si eluda; ora, quando si dica *vicina, attigua*, sarà sempre facile eludere questa disposizione di legge. Quindi la Commissione che ha avuto in mira la prevenzione di tutti quei disordini che si commettono da coloro i quali, mentre mantengono un pubblico stabilimento aperto, hanno gli avventori per uno stabilimento corrispondente chiuso, ha creduto di riparare ad un vero inconveniente. Per conseguenza, siccome facile molto sarebbe il modo di annullare l'effetto della legge, seguendo l'emendamento del signor senatore De Cardenas, consentito dal signor ministro dell'interno, così la Commissione non si può smuovere dalla proposta contenuta nel suo progetto.

DE CARDENAS. Invece di mettere *casa attigua* od altro, si potrebbe mettere *avente comunicazione interna* (*Rumori*).

SCLOPIS. Debbo ripetere che non è la ragione del fuoco, è la qualità delle persone che si è voluto colpire in questa parte.

PRESIDENTE. Chieggo al senatore De Cardenas se persiste nel suo emendamento.

DI COLLEGGNO LUIGI. Ritiro il mio emendamento, dietro le spiegazioni date dal signor ministro.

DE CARDENAS. Ritiro il primo emendamento, dietro le spiegazioni date dal signor ministro.

PRESIDENTE. Persiste nel suo emendamento?

DE CARDENAS. Lo ritiro perchè veggo che non sarebbe approvato (*Harità*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 40.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 41. L'autorità locale di pubblica sicurezza determinerà le ore di notte nelle quali gli stabilimenti di cui all'articolo precedente dovranno star chiusi. »

DI COLLEGGNO GIACINTO. L'articolo precedente non so se voglia dire gli articoli precedenti.

ALPIERI. Il senatore di Collegno ha ragione; l'autorità di pubblica sicurezza può stabilire l'ora in cui sarà chiuso lo stabilimento, ma non l'abitazione dell'esercente.

DE FERRARI. Si potrebbe mettere: *di cui all'articolo 30*.

PRESIDENTE. Si propone di mettere *e di cui all'articolo 30*, il quale comprende l'enumerazione di tutti quelli stabilimenti soggetti alla sorveglianza.

Chi approva l'articolo così corretto voglia alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 42. In caso di decesso di qualche persona alloggiata in albergo o locanda, gli esercenti devono prontamente informarne l'autorità politica locale. »

DI COLLEGGNO LUIGI. Quando io leggevo l'articolo 37 mi nacque il dubbio se fosse opportuno lasciare come è scritta la parola *osteria*, giacchè non comprendeva come gli osti potessero essere compresi in altra categoria: adesso, vedendo che si toglie la parola *osteria*, mi pare che per essere conseguenti, si sarebbe dovuto anche togliere dall'articolo 37, ma siccome questo è già votato, mi pare che per conseguenza si debba lasciare anche qui la parola *osteria*.

STABA. La Commissione acconsente.

PRESIDENTE. Chi intende di riprodurre nell'articolo la parola *osteria*, voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

Metto ai voti l'articolo 42 così modificato.

(È approvato.)

« Art. 43. Nei comuni ove non siavi già illuminazione permanente, e il di cui abitato su di un sol punto comprenda

una popolazione non minore di 1000 persone, dovranno i caffettieri, gli albergatori, osterie e bettolieri tener accesa una lanterna avanti la porta principale, dal far della notte fino all'ora del chiudimento dell'esercizio. Questa disposizione è comune agli esercenti caffè, albergo, osteria e bettole sulle strade reale e provinciali, non avuto riguardo al numero della popolazione. »

Se nessuno domanda la parola lo pongo ai voti.
(È approvato.)

« Art. 14. I venditori di vino al minuto non potranno venderlo se non per esportarlo; se le esportazioni non eccedono i 25 litri per volta, essi vanno soggetti al disposto dell'articolo 30. »

Chi approva questo articolo voglia sorgere
(È adottato.)

Art. 45. Nessuno potrà tener pensione o persone a dozzina, né affittare camere od appartamenti mobiliati, od altrimenti, somministrare alloggio per mercede, senza licenza apposta del sindaco, da rilasciarsi in conformità dell'articolo 33.

« Nelle città dove l'autorità di sicurezza pubblica non è esercitata dal sindaco, tale licenza dovrà inoltre essere registrata e visata all'ufficio di sicurezza pubblica. »

STARA. Domando la parola per proporre di sostituire alle parole, di cui nel primo alinea di quest'articolo, nelle città, quest'altra, nei comuni, per mettere questi articoli in coerenza cogli altri, nei quali si parla sempre di comuni. Vi sono comuni che eccedono le 10 mila anime, e che non sono città.

D'altra parte la legge ha sempre tenuto questo modo di esprimersi.

PRESIDENTE. Si proporrebbe dalla Commissione un altro emendamento, cioè di sostituire le parole nei comuni, alle parole nelle città.

Chi approva questa mutazione, voglia levarsi
(È approvata.)

PINELLI. Domando la parola per proporre un altro emendamento a quest'articolo.

Voce. È già votato.

PRESIDENTE. Non si è votato che un emendamento. Se il senatore Pinelli domanda la parola sull'articolo, ha facoltà di parlare.

PINELLI. Proponerei un emendamento alla redazione di quest'articolo per metterlo in armonia con gli articoli precedenti, ed in specie coll'articolo 7, dove si è distinta la cura dalla direzione; e si disse che la cura non si dava solo al sindaco, ma la direzione solamente.

In analogia con questo principio, mi pare che l'ultimo paragrafo di quest'articolo 45 dovrebbe venir redatto in guisa da non esprimersi in modo così assoluto: « L'autorità di sicurezza pubblica non è esercitata dal sindaco », dicendo: « Nelle città ove la direzione della pubblica sicurezza non è affidata al sindaco. »

STARA. La Commissione non ha nulla in contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Si propone di sostituire la parola affidata a quella esercitata.

Chi approva quest'emendamento, voglia levarsi
(Dopo prova e controprova, è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 45.

Chi lo approva, sorga in piedi.
(È approvato.)

Art. 46.

CAEVAGNO, ministro dell'interno. Occorre qui il cambiamento di numeri.

PRESIDENTE. La Commissione noterà poi le rettificazioni numeriche a farsi.

« Art. 46. Le disposizioni degli articoli 37, 38 e 39, dovranno scrupolosamente essere osservate anche da chi tiene pensione o persone a dozzina, od affitta camere od appartamenti mobiliati, od altrimenti somministra alloggio per mercede, sotto le pene stabilite nell'articolo seguente. »

ALFIERI. La parola scrupolosamente forse sarebbe con vantaggio sostituita colla parola esattamente.

Lo scrupolo nelle leggi non pare ci debba entrare.

PRESIDENTE. Si propone di surrogare esattamente a scrupolosamente. Veramente lo scrupolo è della coscienza; l'esattezza è dell'opera.

CIBBARIO. Stanno bene l'una e l'altra.

PRESIDENTE. Si può lasciare esattamente per indicare che quel servizio merita un'attenzione speciale.

Chi approva che sia scritto esattamente, voglia levarsi.

(È approvato.)

Chi approva l'articolo 46 così emendato voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 47. Le contravvenzioni agli articoli 30, 35, 45 saranno punite con ammenda non minore di lire 15. »

DEFFERRARI. Occorre indicare anche l'articolo 46, perchè è una dimenticanza di stampa.

PRESIDENTE. Chi approva quest'articolo colla citazione dell'articolo 46, voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 48. Gli esercenti taluno degli stabilimenti di cui all'articolo 30 che nel periodo di un anno fossero stati condannati per crimine o per delitto, o per due distinte contravvenzioni relative al loro esercizio, e che nello stesso periodo incorressero in una terza contravvenzione dello stesso genere, saranno per questo nuovo fatto giudicati dal tribunale di prima cognizione, il quale, in caso di condanna, pronunzierà anche, secondo le circostanze, l'interdizione o la sospensione dell'esercizio. »

DI COLLEGGNO LUIGI. Qui si contemplano due casi, uno di condanna per crimine o delitto, e l'altro di condanna per due distinte contravvenzioni. Nel primo caso non sarebbe detto con troppa esattezza: « che nello stesso periodo incorressero in una terza contravvenzione, » perchè non ne avevano ancora due; e dicendo: « che nello stesso periodo incorressero in una contravvenzione dello stesso genere » non sarebbe bene espressa, perchè non esisterebbe ancora né prima né seconda.

STARA. Questo articolo contempla tre casi: quelli che sono condannati per crimine o delitto; quelli che lo sono per due distinte contravvenzioni relative al loro esercizio; e il terzo caso è di tre contravvenzioni dello stesso genere, ancorchè non relative al mestiere che esercitava.

DI COLLEGGNO LUIGI. Manca la congiunzione e; dunque io non li considero per tre casi, ma come due soli.

STARA. Per maggior schiarimento si metta ovvero (Rumori).

CIBBARIO. Non vedo chiaro in questa disposizione di legge. Desidero maggiori schiarimenti.

SCLOPIS. Il primo caso delle due contravvenzioni si riferisce all'esercizio, il secondo caso della terza contravvenzione si riferisce a qualunque specie di contravvenzione.

CIBBARIO. Allora si dica contravvenzione di qualunque specie, ma non dello stesso genere...

STARA. (Interrompendo)... Per essere contemplate e produrre la penalità stabilita dalla legge, perchè se fossero anche diverse da quelle che concernono l'esercizio della pro-

fessione, ma non fossero dello stesso genere di contravvenzione, ancorchè fossero tre, e che non riguardassero l'esercizio, non produrrebbero penalità. E solamente quando la contravvenzione è recidiva nella stessa materia, la legge punisce perchè per tre volte manca nello stesso genere.

CIBRARIO. A me basta, per dire la legge difettosa, che essa abbia sollevato molti dubbi in me ed in altri nostri colleghi.

Io proporrei che la Commissione ritirasse quest'articolo, e redigesse questa disposizione di legge in modo più chiaro.

PRESIDENTE. Si propone di rimandare alla Commissione quest'articolo perchè tolga ogni dubbio con una nuova redazione.

Se non vi è opposizione, sarà sospesa la votazione su quest'articolo, e passerò all'articolo 49.

« L'intendente generale della divisione e l'intendente della provincia avranno sempre la facoltà di ordinare in via amministrativa la sospensione per giorni tre di quegli esercizi nei quali fossero seguiti tumulti o disordini gravi e clamorosi.

« Gli ufficiali di pubblica sicurezza ed i carabinieri che si trovassero presenti in occasione di tali tumulti o disordini, avranno pure la facoltà di far sortire dallo stabilimento tutte le persone estranee senza pregiudizio delle pene in cui esse o gli esercenti potessero essere incorsi. »

DI COLLENO LUIGI. Desidererei una spiegazione del motivo che ha fatto fissare tre giorni solamente.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Perchè è il termine ordinario entro il quale si esercita questa speciale giurisdizione dell'autorità di pubblica sicurezza. Se eccede, è attribuzione dei tribunali.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola per un dubbio. Il motivo che ha dettato questa disposizione è di certo un motivo di urgenza, cioè che per timore di qualche grave inconveniente, quell'esercizio ove nasquero tumulti venga sospeso fintanto che vi provveda l'autorità giudiziaria.

Ora quest'inconveniente, a parer mio, può accadere tanto nei capoluoghi delle intendenze generali, o degli intendenti, come in qualunque comune rurale posto a tale distanza dall'ufficio di intendenza, o intendenza generale, che non si possa con quella celerità in un tempo di inverno, o insieme, per qualunque impedimento ottenere dall'intendenti generali, ovvero dagli intendenti l'ordine di sospendere quest'esercizio.

Quindi parmi che, trattandosi di un motivo d'urgenza, il sindaco, come l'intendente generale e l'intendente, possa ordinare la sospensione.

PRESIDENTE. Si propone dal senatore Di Castagnetto di aggiungere agli intendenti generali della divisione, o intendenti della provincia, i quali hanno la facoltà di questa provvisoria sospensione, anche i sindaci.

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

SAULI. A me pare che la legge debba provvedere non solamente ad antivenire tutti quei disordini che possono succedere nei luoghi pubblici, ma debbe anche provvedere agli interessi di coloro che l'esercitano. Se si lasciasse all'autorità locale la facoltà di sospendere per tre giorni senza ricorrere agli intendenti, potrebbe succedere che per gelosia, per concorrenza, o per altro motivo si mandassero in rovina certi esercenti, d'altronde onesti e tranquilli; per conseguenza io credo che si debba mantenere come nel progetto della Commissione.

SCLOPIS. L'ufficio entra completamente nelle viste del senatore Sauli, ma non credo di poter accettare la modificazione proposta dal senatore Di Castagnetto, appunto perchè

SESSIONE 1851 — SENATO DEL REGNO — Discussioni.

accanto alla necessità di punire ci deve essere la considerazione che la punizione non proceda prima di un esame ponderato.

Si osservi inoltre che nella nostra circoscrizione territoriale raro è che in un breve spazio di tempo non si possa aver accesso al capoluogo della provincia. Anche quando ci fosse stato tumulto, in casi gravi, si potrà aver il modo di ricorrere a quella sola autorità che rappresenta una ponderazione di esame ed una certezza di punizione esente da ogni specie di emulazione municipale.

DI CASTAGNETTO. Insisto su quest'emendamento, per il solo motivo che la disposizione nasce dal riflesso di urgenza.

Un tumulto nasce in un albergo; esso può in 24 ore di tempo farsi talmente grave, che l'autorità abbia a temere delle conseguenze. Si è voluto affidare ai sindaci un'autorità di pubblica sicurezza; se tale autorità presentandosi in un luogo di gravissimo tumulto, non ha facoltà di farlo cessare, ed impedire che vi si commettano disordini sempre più gravi, dimando se non si compromette l'autorità stessa.

STABA. Per impedire il tumulto e far cessare il disordine, lo stesso articolo dà la facoltà all'ufficiale di pubblica sicurezza, ed anche ai carabinieri, di far uscire dallo stabilimento tutti coloro che vi si trovano.

Per impedire l'esercizio poi, che è una cosa assai più grave, pare a me che con saviezza si sia stabilito nell'articolo, che non al sindaco soltanto od altro funzionario, ma all'intendente generale, ovvero all'intendente sia lasciata l'autorità così delicata, così importante di far chiudere uno stabilimento.

La legge provvede ai disordini in quanto che dà la facoltà ai semplici ufficiali di sicurezza, ed anche ai carabinieri di far uscire le persone che sono causa di quel tumulto: quanto poi ad chiudersi lo stabilimento, questa facoltà la riserva all'intendente generale od al solo intendente.

PRESIDENTE. Dopo le spiegazioni date, io domando al signor senatore Di Castagnetto se persiste nel suo emendamento.

DI CASTAGNETTO. Insisto.

PRESIDENTE. Allora lo metto ai voti.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Spero che il senatore Di Castagnetto ritirerà il suo emendamento quando ponga mente, che qui non si tratta più di polizia preventiva, ma si tratta già di una repressione, cioè di una punizione di tre giorni, la quale deve essere pronunziata dall'autorità superiore.

Quanto all'autorità preventiva, il sindaco, che ha la direzione della pubblica sicurezza nel comune, provvede abbastanza nei modi previsti dall'articolo precedente.

Dunque credo che non convenga confondere l'autorità riservata agli intendenti generali ed agli intendenti con quella data in generale a tutti gli ufficiali di pubblica sicurezza, il cui dovere è di far cessare i tumulti dove si sono manifestati: l'intendente poscia, ove sia il caso, punisce quello nel cui stabilimento si sia fatto il tumulto.

DI CASTAGNETTO. Io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento, pongo ai voti l'articolo 49.

(È approvato.)

« Art. 50. In tutte le sale pubbliche di bigliardo si dovrà tenere esposta una tabella vidimata dall'intendente, nella quale saranno esclusivamente determinati i giuochi di bigliardo permessi. »

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 51. Nessuno può aprire stabilimenti di bagni pub-

blici senza averne ottenuta la licenza dall'autorità locale di pubblica sicurezza, in conformità dell'articolo 30. »

Chi approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 52. Nessuno può senza la licenza dell'intendente stabilire opifici per la fabbrica di gas, di zolfanelli, di razzi e petardi o fuochi d'artificio. »

Chi approva, voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

« Art. 53. I contravventori agli articoli 51 e 52 saranno puniti con multa estensibile a lire 500, oltre all'obbligo di cessare dall'esercizio. »

Chi lo approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

GIULIO. Gli articoli 51 e 52 impongono a coloro che intendono aprire stabilimenti di bagni, fabbriche di gas, zolfanelli, di razzi e petardi o fuochi d'artificio, l'obbligo di ottenere la preventiva licenza dall'autorità di pubblica sicurezza; l'articolo 53 ordina che i contravventori agli articoli precedenti siano puniti con multa estensibile alle lire 500, oltre all'obbligo di cessare dall'esercizio.

Io non ho preso la parola sugli articoli precedenti, quantunque alcune cose avrei potuto dire in difesa della libertà dell'industria, in quanto che non prescrivendo questa legge le norme secondo le quali la licenza deve essere data o può essere negata dall'intendente, ben può dirsi con ragione che con questi articoli mettesi in troppo assoluta balia dell'intendente il permettere od il negare la prescritta licenza per gli stabilimenti medesimi.

Ma la disposizione dell'articolo 53 mi sembra assolutamente esorbitante; sottoporre ad una multa chi ha violato la legge è cosa giusta; ma volere che uno stabilimento il quale può essere stato molto costoso, e dal quale può dipendere la fortuna dell'imprenditore, per ciò solo che non è stata chiesta la licenza venga assolutamente fatto cessare, mi pare pena enorme e non giustificata da veruna buona ragione.

Se lo stabilimento oltre all'essere stato fondato senza la licenza, è tale che comprometta gravemente la salute o la sicurezza pubblica allora sarà fatto cessare, non tanto per non essersi comandata la preventiva licenza, quanto per il pericolo di cui è cagione; ma se lo stabilimento, ancorchè non autorizzato, non compromette la pubblica sicurezza, non trae con sé nessun grave inconveniente, non veggio il perchè la legge pronunzierebbe risolutamente che debba cessarne l'esercizio. Io quindi propongo che si sopprima l'inciso: « oltre l'obbligo di cessare dall'esercizio ».

GALVAGNO, ministro dell'interno. Aderisco pienamente all'opinione del senatore Giulio.

CIBRARIO. Io trovo fondata l'osservazione del senatore Giulio; ma noto che vi possono essere casi in cui l'interesse pubblico richiegga che non venga conservato lo stabilimento senza il dovuto permesso; dunque invece di sopprimere l'inciso: « oltre l'obbligo di cessare dall'esercizio », proporrei che si dicesse: « oltre all'obbligo di cessare dall'esercizio quando l'interesse pubblico lo richieda. »

GIULIO. Il senatore Stara, membro della Commissione, è mio vicino, ha la bontà di farmi osservare che questa cessazione di esercizio deve intendersi soltanto fintantochè l'esecente abbia ottenuta la licenza prescritta; in questi termini non ho veruna difficoltà di annuire alla proposta della Commissione, quantunque mi sembrasse desiderabile che questa limitazione venisse espressa più chiaramente.

Quanto poi all'osservazione fatta dall'onorevole senatore Cibrario, non mi vi posso per alcun modo accontentare; non so-

lamente uno stabilimento fondato senza licenza, ma ogni stabilimento anche fondato con licenza. qualora desse luogo a grave pericolo, può essere, nell'interesse pubblico, fatto cessare, ma non già solo per essere stato stabilito senza licenza. Nè sarebbe mai questo il luogo d'introdurre una simile minaccia. Come ho detto già, la spiegazione della Commissione, dando piena soddisfazione al mio dubbio, non insisto punto sulla mia osservazione precedente.

ALFIERI. Vedo con rincrescimento il signor senatore Giulio rinunziare alla proposta che egli aveva fatto, giacchè mi pare che appunto aggiungendo qualche cosa ancora, si potrebbe in certo modo compiere quella lacuna che egli riconosceva esistere nella legge attuale, cioè nessun provvedimento che avesse in mira di regolare lo stabilimento degli opifici delle fabbriche pericolose.

Dunque crederci che si potesse aggiungere, come diceva il senatore Stara, qualche parola per indicare che questa cessazione non fosse che temporanea; ma nel parlare della licenza che deve seguire, si dicesse: « le licenze da ottenersi secondo le leggi che regolano la materia. »

In tal caso si suppone (caso che mi pare desiderabilissimo) che vi siano leggi dalle quali si abbiano norme nell'accordare simili stabilimenti; e se esiste questa lacuna nella nostra legislazione, non è che a più riprese l'autorità non si sia già provata a riempirla.

So, e l'onorevole senatore Giulio saprà con me, che furono comunicati alle Camere di commercio dei progetti per avere da esse le necessarie informazioni, onde conformare questi progetti stessi, nel miglior modo possibile, alla pubblica utilità.

CIBRARIO. Contrapporrò all'osservazione fatta dall'onorevole senatore Giulio il riflesso, che è molto più probabile che sia minacciato l'interesse pubblico da una fabbrica che non abbia ottenuta una regolare licenza, che da quella che l'abbia ottenuta. Perchè appunto si impongono l'obbligo di ottenere la licenza? Perchè l'autorità pubblica abbia campo ad informarsi se la fabbrica progettata non minaccia in verun modo l'interesse pubblico. Del rimanente, mi pare che vi sarebbe il mezzo di conciliare la diversa opinione a seconda anche di quanto venne suggerendo l'onorevole nostro vice-presidente, dicendo: « l'obbligo di cessare dall'esercizio fintantochè sia ottenuta regolare licenza, secondo le norme che saranno stabilite. »

STARA. La Commissione credeva che questo concetto fosse contenuto nell'articolo stesso; ma se per maggior chiarezza si volesse fare qualche aggiunta, mi parrebbe che la seguente fosse la più conveniente: « oltre all'obbligo di cessare dall'esercizio . . . »

PRESIDENTE. Vi è già un emendamento che tende a rimediarvi.

CIBRARIO. Il mio è più breve.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Alfieri è così concepito:

« Fintanto che non siasi ottenuta la voluta licenza a termini delle leggi regolatrici della materia. »

Chi approva quest'emendamento, voglia levarsi.

(È approvato.)

Chi approva l'articolo 53 così modificato, voglia sorgere.

(È approvato.)

Si deve ora passare alla seconda sezione, *Delle professioni o negozi ambulanti.* Siccome l'ora è alquanto inoltrata, io chieggo al Senato se vuole aggiornare a domani la discussione. Molte voci A domani!

PRESIDENTE. In primo luogo adunque deve interrogarlo se voglia porre all'ordine del giorno di domani la discussione

TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1850

del progetto di risposta al discorso della Corona, il quale stamane è stato distribuito in istampa a tutti i signori senatori.

La rigorosa osservanza del nostro regolamento porterebbe l'intervallo di quarantott'ore per la discussione; ma siccome è sicuramente nei nostri voti di recarci al più presto al cospetto di S. M per soddisfare a questo onorevolissimo dovere, io credo che il Senato non avrà difficoltà d'intraprendere domani tale discussione. *(Vivi segni di approvazione)*

Leggo l'ordine del giorno di domani:

- 1° Discussione del progetto di risposta al discorso della Corona;
- 2° Continuazione della discussione della legge sulla pubblica sicurezza.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.
